

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

Modificazioni alla L.R. n. 35 del 30.4.1980 concernente l'attuazione di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia, Zapponeta, Manfredonia ed eventuali altri arenili similari.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

"Modificazioni alla L.R. n. 35 del 30.4.1980 concernente l'attuazione di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia, Zapponeta, Manfredonia ed eventuali altri arenili similari".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'art. 3 della L.R. n. 35 del 30.4.80)

1. Alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1980, n. 35, concernente l'attuazione di un programma finalizzato al recupero degli arenili, è aggiunta la seguente lettera c):
"c) realizzazione di opere stabili per la difesa degli arenili".

Art. 2

(Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 35 del 30.4.1980)

1. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 30.4.1980, n. 35 è così sostituito:

"L'attuazione del programma, per quanto concerne i lavori previsti dalle lettere a) e b) del precedente art. 3, è affidata ai Comuni di cui all'art. 1, ciascuno nel territorio di propria competenza, così come deimitato ai sensi del precedente art. 2".

2. All'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"Le opere previste dalla lettera c) del precedente art. 3 saranno realizzate sulla base di un piano di interventi adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

La Giunta, prima di proporre il piano, acquisisce il parere dei Comuni interessati.

La predisposizione del piano e la sua attuazione sono affidate all'Assessorato all'Agricoltura di concerto con l'Assessorato ai LL.PP., che si avvale della collaborazione dei comuni territorialmente interessati.

Il piano si realizza attraverso specifici progetti esecutivi approvati dalla Giunta regionale".

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 3

1. Uguali provvedimenti a quelli previsti per i Comuni in oggetto potranno essere realizzati per arenili coltivati di altre zone che presentano analoghe esigenze.

Art. 4

(Norme finanziarie)

1. Per la realizzazione del piano di interventi di cui alla lettera c) dell'art. 3 della L.R. 30.4.1980, n. 35, così come modificata con l'art. 1 della presente legge, è autorizzata una spesa globale di tre miliardi di lire nel biennio 1984-85, da dividersi in pari importo nei due esercizi come segue:

1984 - Parte 2^a - Spesa

- Variazione in aumento:

Cap. 01433 "Finanziamento per l'attuazione di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia, Zapponeta, Manfredonia ed eventuali altri arenili similari"

	Comp.	Cassa
	1.500.000.000	1.500.000.000

- Variazione in diminuzione:

Cap. 01430 "Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia - L.R. n. 35/80"

	250.000.000	250.000.000
--	-------------	-------------

Cap. 01432 "Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Zapponeta"

	250.000.000	250.000.000
--	-------------	-------------

Cap. 16204 "Fondo per il finanziamento di spese derivanti da LL.RR. in corso di adozione - spese in conto capitale"

	1.000.000.000	1.000.000.000
--	---------------	---------------

2. Per l'anno 1985 si provvederà con la relativa legge di Bilancio.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 18 aprile 1984 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)

27 APR. 1984



p.c.c. (dott. Renato Guaccero)